

# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CONSORTILE ITALIA SOTTERRANEA

## **Articolo 1**

E' costituita una libera associazione consortile senza fini di lucro, denominata "ITALIA SOTTERRANEA" .

## **Articolo 2**

La sede dell'Associazione è ad Orvieto, in Piazza Duomo snc. L'eventuale cambiamento della sede sociale non richiede modifica dell'atto costitutivo.

## **Articolo 3**

L'Associazione ha lo scopo di promuovere la conoscenza della particolare realtà sotterranea delle città italiane a livello nazionale ed internazionale.

## **Articolo 4**

Per il raggiungimento dello scopo sociale l'Associazione può pubblicizzare e diffondere con ogni mezzo la sua stessa denominazione, affinché "Italia Sotterranea" divenga una sorta di slogan che, collegando con immediatezza le Città al loro sottosuolo, individui uno dei loro aspetti più interessanti e comunichi un messaggio suggestivo ed allettante per il turista.

Per il raggiungimento dello scopo sociale l'Associazione può inoltre organizzare convegni, conferenze, dibattiti, incontri di studio, mostre; può produrre articoli, pubblicazioni, filmati e materiale fotografico, può promuovere e partecipare a qualsiasi iniziativa ritenuta necessaria ed utile al raggiungimento dello scopo sociale.

Per il raggiungimento dello scopo sociale l'Associazione può collaborare con enti pubblici e privati, istituti, associazioni, società, ditte, privati cittadini e con qualunque soggetto ritenuto idoneo.

L'associazione può concludere operazioni contrattuali di qualsiasi natura e compiere tutti gli atti ritenuti necessari ed utili per la realizzazione dello scopo sociale.

L'Associazione può, inoltre, ricevere a titolo di contributo somme di denaro che saranno impiegate per il raggiungimento dello scopo sociale.

## **Articolo 5**

La durata dell'Associazione è illimitata.

## **Articolo 6**

Il numero dei Soci è illimitato. Può essere Socio chiunque condivida le finalità dell'Associazione, sia esso persona fisica, ditta, società, istituto, ente pubblico o privato. Non possono far parte dell'Associazione Consortile "Italia Sotterranea" le persone fisiche che sono già soci delle realtà giuridiche che vi partecipano, ad eccezione dei rappresentanti indicati nel comma successivo. Qualora il Socio non sia persona fisica, sarà cura del Socio stesso comunicare il nominativo della persona che lo rappresenterà

all'interno dell'Associazione. Il nominativo del rappresentante di un aspirante Socio o il nominativo di un nuovo rappresentante di un Socio deve essere approvato dal Consiglio Direttivo. Il rappresentante sarà accettato solo se il Consiglio Direttivo esprimerà parere favorevole all'unanimità. Gli eventuali pareri contrari non necessitano di motivazione.

### **Articolo 7**

Il Socio partecipa attivamente e con assiduità alle iniziative dell'Associazione per il raggiungimento dello scopo sociale, versa le quote associative, ha diritto di parola e di voto in sede di Assemblea ordinaria e straordinaria; può essere eletto membro del Consiglio Direttivo, può utilizzare, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, il nome e il marchio dell'Associazione.

I Soci debbono essere portati a conoscenza con idonea forma di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni e dei bilanci e rendiconti.

### **Articolo 8**

L'iscrizione all'Associazione avviene mediante domanda inoltrata dall'aspirante Socio che deve contestualmente impegnarsi al rispetto del presente statuto ed ai fini ispiratori in esso espressi.

### **Articolo 9**

La qualità di Socio si perde per morte, esclusione, recesso.

L'esclusione, con parere motivato, è deliberata dal Consiglio Direttivo ed è ratificata dall'Assemblea, nei confronti del Socio che, in qualunque modo danneggi materialmente o moralmente l'Associazione.

Il recesso avviene senza altra formalità che la presentazione di una dichiarazione recante la data di decorrenza della recessione.

I soci deceduti, receduti o dichiarati esclusi non hanno diritto al rimborso degli eventuali contributi a qualsiasi titolo e comunque effettuati a favore dell'Associazione.

## **PATRIMONIO SOCIALE**

### **Articolo 10**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle contribuzioni e donazioni;
- b) dalle contribuzioni e dai finanziamenti provenienti all'Associazione in ragione dell'attività svolta dalla stessa;
- c) dalle quote sociali versate dai Soci. L'entità di tali quote è fissata in £ 200.000 annue. E' facoltà del Consiglio direttivo modificare l'importo delle quote qualora necessario.

## **ORGANI SOCIALI**

### ***Articolo 11***

Gli organi sociali dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;**
- b) il Consiglio Direttivo**

## **ASSEMBLEA DEI SOCI**

### ***Articolo 12***

L'Assemblea dei Soci è sovrana, e può essere ordinaria e straordinaria. L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente entro il 30 Aprile di ogni anno per:

- a) discutere ed approvare il rendiconto annuale;
- b) discutere, esprimere pareri ed indicazioni, esprimere il voto, secondo il principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice Civile, sulle altre questioni di sua competenza inerenti il raggiungimento dello scopo sociale.

L'Assemblea straordinaria viene convocata dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente tutte le volte che ne facciano richiesta un terzo dei Soci.

L'Assemblea è validamente costituita quando, convocata con idonea forma di pubblicità, siano presenti almeno i due terzi dei Soci in prima convocazione e almeno la metà dei soci in seconda convocazione, e delibera a maggioranza semplice dei presenti. Sono ammesse al massimo due deleghe.

## **CONSIGLIO DIRETTIVO**

### ***Articolo 13***

Il Consiglio Direttivo può essere composto da 3 a 5 membri eletti a maggioranza semplice dall'Assemblea dei Soci e dura in carica un anno.

### ***Articolo 14***

Il consiglio direttivo elegge, a maggioranza semplice, nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere, che durano in carica un anno.

### ***Articolo 15***

Il Consiglio Direttivo, convocato almeno sette giorni prima con idonea forma di pubblicità, si intende validamente riunito quando sia presente almeno la maggioranza dei suoi membri, tra i quali sia compreso il Presidente o il Vice Presidente.

Qualora un membro del Consiglio Direttivo fosse impossibilitato a partecipare ad una o più riunioni, può delegare a rappresentarlo un socio della realtà giuridica a cui appartiene.

### ***Articolo 16***

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria

amministrazione dell'Associazione. Si occupa dell'organizzazione delle attività avvalendosi dell'opera gratuita e/o retribuita di collaboratori e consulenti anche esterni all'Associazione, può redigere un regolamento interno che, non in contrasto con i principi espressi nel presente statuto, guidi l'attività dell'Associazione.

### **Articolo 17**

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno, al fine di deliberare sulle iniziative necessarie ad attuare il programma di attività discusso ed approvato dall'Assemblea dei soci, nonché su qualsiasi altra questione che abbia comunque correlazione con gli scopi dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo può altresì essere convocato in seduta straordinaria, per casi eccezionali ed urgenti, dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente ed ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno un terzo dei Consiglieri.

### **Articolo 18**

Il Presidente o, in caso di impedimento, il Vice Presidente, è il rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di legge. Al Presidente o, in caso di impedimento, al Vice Presidente, spetta il compito di convocare l'Assemblea dei Soci o il Consiglio Direttivo, sia in seduta ordinaria che straordinaria. Al Presidente o, in caso di impedimento al Vice Presidente, spetta inoltre il compito di dare formale esecuzione a tutte le deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo, in collaborazione con i soggetti che riterrà opportuno.

### **Articolo 19**

Al Segretario sono demandati i seguenti compiti, di cui è personalmente responsabile:

- a) assistenza al Presidente nelle Assemblee;
- b) cura delle verbalizzazioni delle sedute del Consiglio Direttivo e delle Assemblee dei Soci;
- c) ricevere e predisporre la corrispondenza di concerto con il Consiglio Direttivo.

### **Articolo 20**

Disposizioni di adeguamento dello statuto a quanto previsto dalla L. 460/97

- a) l'associazione non può distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge;
- b) l'associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio, in caso di suo scioglimento per qualsiasi causa, ad altre associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n° 622, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- c) l'associazione ha una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo

per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

d) l'associazione ha l'obbligo di redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie; di tale rendiconto tutti i soci verranno portati a conoscenza.

### **Articolo 21**

Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con voto favorevole di almeno due terzi dei Soci.

### **Articolo 22**

Le controversie che dovessero insorgere all'interno dell'Associazione saranno deferite ad un Collegio Arbitrale composto da tre membri, nominati uno da ciascuna parte ed il terzo dai primi due. Tale Collegio funzionerà con i poteri di amichevole compositore ed è esonerato da ogni formalità di rito e di procedura.